Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 28.05.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Stipula Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina del personale Mit a tempo indeterminato in avvalimento presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis, al comma 1, che stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale;

Visto l'articolo 67-ter, comma 6, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze della ricostruzione conseguenti al sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'articolo 67-ter, comma 6, del citato decreto legge che prevede altresì che alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

finalità connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali ed in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Titolare dell'Ufficio a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, che stabilisce che il Titolare dell'Ufficio Speciale ha la responsabilità dell'Ufficio stesso, con funzioni di direzione, di coordinamento e di rappresentanza legale, nonché articola l'Ufficio Speciale in aree funzionali a capo delle quali può essere posto un Responsabile;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione 2, Prot. 18200 del 09.04.2013, avente ad oggetto *"Trattamento giuridico ed economico del personale assunto a seguito di concorso Ripam"*;

Richiamata la propria nota Prot. USRA/3985 del 04.04.2014 con la quale si rappresentava, alle Amministrazioni interessate, che né la legge istitutiva né l'Intesa hanno previsto, per il personale in servizio presso l'USRA, competenze accessorie, per la produttività e per l'attribuzione delle posizioni organizzative, penalizzandoli di fatto rispetto a pari qualifica in servizio presso altre Amministrazioni;

Ritenuto opportuno, pertanto, nell'ottica di una migliore funzionalità complessiva dell'intera macrostruttura nonché dell'efficienza organizzativa dell'ufficio, sprovvisto peraltro di profili con qualifica dirigenziale, prevedere l'istituzione di settori operativi a cui far corrispondere posizioni organizzative che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità e di risultato, lo svolgimento di attività e funzioni di elevata complessità, con la sopra citata nota si è chiesto di conoscere l'avviso delle Amministrazioni interessate, in merito alle questioni rappresentate, nonché le corrette procedure da attivare per le finalità sopra citate;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione 3, Prot. 31470 del 13.05.2014, avente ad oggetto *"Competenze accessorie per produttività e posizioni organizzative da corrispondere al personale Ripam"*;

Considerato che con la sopra citata nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Prot. 31470 del 13.05.2014, lo stesso Ministero ritiene auspicabile *"che si possa addivenire quanto prima ad un'adeguata regolamentazione della materia, ad esempio attraverso la stipula di un'apposita convenzione tra i soggetti istituzionali interessati – in analogia a quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 2002-2005 comparto regioni–enti locali – per definire le modalità di corresponsione del salario accessorio al personale di cui trattasi, la ripartizione dei relativi oneri finanziari nonché tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del dipendente"*;

Richiamata la Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila n. 285 del 19.09.2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina del personale Mit a tempo indeterminato in avvalimento presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e si è disposto di procedere alla sottoscrizione della stessa;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni e che pertanto non è stato possibile procedere alla sottoscrizione della citata Convenzione;

Richiamata la comunicazione a mezzo mail del 26 marzo 2015 con la quale la Dirigente della Divisione 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha riproposto la sottoscrizione della menzionata Convenzione;

Considerato che permane la necessità di stipulare la *Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina del personale Mit a tempo indeterminato in avvalimento presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila*, e ritenuto opportuno procedere in tal senso al fine di definire un percorso che, compatibilmente con le risorse disponibili, disciplini le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio al personale a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in avvalimento presso l'Usra nonché la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra le Amministrazioni interessate;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare a successivi atti l'attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione in oggetto nonché l'individuazione della fonte finanziaria a cui farà seguito l'impegno di spesa;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di dare atto che con Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila n. 285 del 19.09.2014 è stato approvato lo schema di *"Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina del personale Mit a*

tempo indeterminato in avvalimento presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila", (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che permane la necessità di stipulare tale *Convenzione* al fine di definire un percorso che, compatibilmente con le risorse disponibili, disciplini le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio al personale a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in avvalimento presso l'Usra nonché la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra le Amministrazioni interessate;
3. di procedere alla sottoscrizione della *"Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina del personale Mit a tempo indeterminato in avvalimento presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila"*;
4. di rinviare a successivi atti l'attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione in oggetto nonché l'individuazione della fonte finanziaria a cui farà seguito l'impegno di spesa;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 28.05.2015

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la disciplina del personale Mit a tempo indeterminato in avvalimento presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila

L'anno 2015, il giorno ventotto del mese di maggio, presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila e presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Roma

tra

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila (di seguito USRA), codice fiscale n. 93068580666, rappresentato dal Titolare dott. Raniero Fabrizi;
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, codice fiscale n. 97532760580, rappresentato dal Dott. Ing. Alberto Chiovelli, Direttore Generale del personale e degli affari generali;

Premesso che

- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

- l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 prevede

che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale;

- l'articolo 67-ter, comma 6, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze della ricostruzione conseguenti al sisma del 6 aprile 2009;

- l'articolo 67-ter, comma 6 del citato decreto legge prevede altresì che alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista

- l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali ed in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Titolare dell'Ufficio a tempo determinato e le restanti unità' a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto

- il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, che stabilisce che il Titolare dell'Ufficio Speciale ha la responsabilità dell'Ufficio stesso, con funzioni di direzione, di coordinamento e di rappresentanza legale, nonché articola l'Ufficio Speciale in aree

funzionali a capo delle quali può essere posto un Responsabile;

Richiamata

- la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione 2, Prot. 18200 del 09.04.2013, avente ad oggetto *"Trattamento giuridico ed economico del personale assunto a seguito di concorso Ripam"*;
- la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione 3, Prot. 31470 del 13.05.2014, avente ad oggetto *"Competenze accessorie per produttività e posizioni organizzative da corrispondere al personale Ripam"*;

tutto ciò premesso, visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio aggiuntivo al personale a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in avvalimento presso l'USRA nonché la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra i soggetti firmatari della stessa.

Al personale di cui al comma 1 si applica il complesso delle disposizioni derivanti dal CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali – Personale non dirigente, relativamente al trattamento economico accessorio aggiuntivo (produttività, specifiche responsabilità, straordinario, trattamento di trasferta, ecc.), nonché all'eventuale trattamento spettante per l'attribuzione delle Posizioni Organizzative.

Art. 2 – Sistema di valutazione della performance

Al personale a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in avvalimento presso l'USRA si applica il Sistema di valutazione del personale predisposto dagli Uffici Speciali e adottato dall'USRA con Determinazione n. 282 del 15.09.2014.

Art. 3 – Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Al personale di cui all'art. 1 compete, ove ne ricorrano le condizioni, il compenso diretto ad

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL Regioni – Enti Locali (produttività collettiva).
Condizione necessaria per attribuire i compensi di cui al comma precedente è la valutazione del dipendente da parte del Titolare dell'USRA a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, in base agli obiettivi predefiniti, tramite progetti obiettivi o scheda individuale di valutazione.
Per quanto riguarda il finanziamento del compenso in questione, un importo base pro-capite, pari a euro 391,68, comprensivo dell'Irap e degli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, graverà sul Fondo unico di amministrazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvederà quindi a trasferire annualmente all'USRA le relative risorse correlate al numero dei dipendenti interessati.
Eventuali ulteriori importi dovuti in aggiunta alla predetta quota graveranno unicamente sui fondi a disposizione dell'USRA.

Art. 4 – Posizioni organizzative

Al personale di cui all'art. 1 potrà essere assegnato incarico di posizione organizzativa attraverso autonomo provvedimento di nomina del Titolare dell'USRA, previa istituzione, mediante atto formale, dell'area delle posizioni organizzative nell'ambito della struttura organizzativa e tenuto conto delle Aree funzionali e delle priorità generali di attuazione degli obiettivi dell'Ufficio stesso.
In tale caso al dipendente è riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva al trattamento economico tabellare, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 8 e seguenti del citato CCNL 31.3.1999 Regioni – Enti Locali e con oneri a carico dell'USRA.

Art. 5 – Compensi per specifiche responsabilità

Al personale di cui all'art. 1 compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'USRA, il compenso per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL Regioni – Enti Locali entro il limite massimo stabilito dallo stesso CCNL.
I compiti che comportano specifiche responsabilità, purché abbiano carattere continuativo e non episodico e/o occasionale, sono:

- coordinamento di strutture o gruppi di lavoro che presuppongono il coordinamento di almeno due unità di personale oltre al coordinatore e che operino in ambiti di attività definiti;
- partecipazione a processi complessi e rilevanti con attività di coordinamento e

controllo (intendendosi per tali i processi comprendenti una pluralità di procedimenti ed un'attività di interazione con soggetti anche esterni all'Ente);

- partecipazione con carattere continuativo ad organismi collegiali esterni all'Ente in rappresentanza dell'Amministrazione, con responsabilità diretta sulle decisioni assunte.

Art. 6 – Lavoro Straordinario

Il limite mensile pro-capite di ore di straordinario liquidabile al personale a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in avvalimento presso l'USRA è pari a 15 ore.

A fronte dello stanziamento previsto dal MIT, pari a 4 ore mensili pro-capite, l'USRA provvede ad integrare tale stanziamento assumendosi l'onere delle restanti 11 ore mensili pro-capite.

Art. 7 - Banca delle ore

Le prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal dirigente, anziché essere poste in pagamento possono essere fatte confluire in un apposito conto individuale per essere poi successivamente richieste in retribuzione oppure come permessi compensativi, da utilizzarsi al massimo entro l'anno successivo a quello di maturazione.

La durata minima unitaria della prestazione lavorativa, quale condizione perché possa essere considerata lavoro straordinario ammesso a confluire nella Banca delle ore, è fissata in un minimo di 1 ora di effettivo straordinario.

L'USRA si riserva di attivare la possibilità di fruizione di permessi compensativi secondo le esigenze dell'Ufficio.

Art. 8 - Copertura assicurativa

L'USRA, compatibilmente con il reperimento delle risorse, assume le iniziative necessarie per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui all'art. 4 della presente Convenzione, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

Art. 9 - Formazione del personale

Al fine di garantire al personale di cui all'art. 1, iscritto ad Albi professionali per i quali la legge richiede il conseguimento di crediti formativi obbligatori, l'USRA provvede nei limiti

delle risorse disponibili a favorire la partecipazione del personale suddetto ad appositi corsi di formazione.
Resta ferma la possibilità per tutto il personale di cui all'art. 1 di partecipare a corsi di formazione a disposizione del personale dipendente del Mit.
Il personale che partecipa alle attività di formazione autorizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Art. 10 – Trattamento di trasferta

Al personale di cui all'art. 1 compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'USRA, il rimborso delle spese di trasferta, secondo la disciplina prevista per i dipendenti degli Enti Locali, nel caso in cui il dipendente venga inviato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.

Art. 11 - Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale corrisponderà ai dipendenti il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di "avvalimento" presso l'USRA, secondo il CCNL comparto Ministeri.
L'USRA provvederà all'erogazione delle competenze relative al trattamento economico accessorio aggiuntivo (produttività, specifiche responsabilità, straordinario, trattamento di trasferta, ecc.), nonché l'eventuale trattamento spettante per l'incarico di cui all'art. 4 della presente Convenzione, secondo quanto previsto dal CCNL comparto Enti Locali.

Art. 12 – Durata della convenzione ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31.12.2015. Può essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le parti.
Limitatamente all'art. 3 la Convenzione produce effetti dal 02.04.2013.

Art. 13 – Oneri finanziari

Competenze accessorie:
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna a versare annualmente all'USRA, una volta definita la contrattazione integrativa, le risorse corrispondenti all'importo base pro-capite specificato all'art. 3 da destinare alla parziale copertura del

compenso diretto ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL Regioni - Enti Locali (produttività collettiva).

- il predetto Ministero provvederà direttamente al pagamento dei compensi per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario agli aventi titolo nella misura massima pro-capite di 4 ore al mese per 11 mesi, sulla base delle attestazioni prodotte dai responsabili degli uffici presso cui prestano servizio i dipendenti interessati.
- l'eventuale spesa aggiuntiva per gli emolumenti sopra specificati o la corresponsione di ulteriori compensi accessori graverà unicamente sul bilancio dell'USRA che provvederà direttamente alla loro liquidazione e ai connessi adempimenti in materia fiscale e contributiva.

Trattamento di trasferta:

Tenuto conto dei vincoli di spesa previsti per il personale del comparto Ministeri dalla normativa vigente in materia di missioni, si conviene che il rimborso delle eventuali spese di trasferta sia unicamente a carico dell'USRA.

Per l'USRA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

Per il MIT

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alberto Chiovelli